



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.51

parte non coinvolta nella controversia

1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento di uno qualsiasi dei documenti di cui alle lettere a) e b), o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, fornisce alla parte non coinvolta nella controversia:

a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, e la domanda di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda); e

b) su richiesta, qualsiasi documento reso disponibile al pubblico conformemente all'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento). 2. La parte non coinvolta nella controversia puo' assistere alle udienze tenute a norma della presente sezione e presentare osservazioni orali in merito all'interpretazione del presente accordo.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.51>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it